

Corte di Cassazione III Sezione Civile - n. 24472 del 18 novembre 2014 -  
Pres Amatucci

**Pedone investito in assenza della segnaletica orizzontale -  
presunzione di responsabilità del conducente - presunzione juris  
tantum - comportamento colposo del pedone ex art 1227c.c. -  
sussistenza**

*L'art 2054 del codice civile, comma 1, nel caso di circolazione di veicoli senza guida di rotaie, pone una presunzione di colpa juris tantum a carico del conducente. Questi è responsabile dei danni provocati a persone o a cose e di conseguenza anche dei danni provati ai pedoni durante la circolazione. La presunzione juris tantum può essere vinta in toto sola dalla prova che il pedone si è imprevedibilmente posizionato sulla traiettoria di marcia del veicolo. Solo questa azione, dunque, serve a deresponsabilizzare totalmente il conducente. Ogni altra azione posta in essere dal pedone in violazione delle regole poste dal codice della strada, come violare l'obbligo di dare precedenza ai veicoli in transito se si attraversa fuori dalle strisce pedonali, serve a diminuire la responsabilità del conducente secondo il criterio del concorso di colpa stabilito dall'art 1227 c.c. La violazione di una regola di condotta da parte del pedone fa scattare il concorso di colpa dello stesso nella causazione del sinistro, producendo una diminuzione della responsabilità del conducente.*









